



UNIONE EUROPEA



REGIONE MARCHE



PSR MARCHE 2014-2020



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

NEWSLETTER N° 2

NOVITÀ NELL'ETICHETTATURA DELL'OLIO DI OLIVA

Al fine di chiudere la procedura di pre-infrazione avviata dalla Commissione (UE) nei confronti dell'Italia (EU Pilot 4632/13/AGRI), il parlamento ha approvato nella legge europea 2015/2016 alcune modifiche in tema di etichettatura dell'olio di oliva.

Le novità importanti sono le modifiche degli art. n. 1, comma n. 4 e art 7 comma 1 e 3, della legge n° 9 del 14/01/2013, legge Mongiello, conosciuta come legge "Salva olio italiano".

Articolo n. 1, comma 4.

Testo precedente l'approvazione della legge europea 2015/2016.

"Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1^(*) è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine "miscela", stampato ai sensi dei commi 2^(**) e 3^(***) e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita".

Testo modificato dalla legge europea 2015/2016

"L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2^() e 3^(***) del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire".**

In sostanza non è più necessario riportare in maniera più evidente, anche con colori diversi rispetto alle altre scritte presente nell'etichetta, l'origine comunitaria o extracomunitaria delle miscele di olio di oliva. Tutto ciò perché si sarebbe in presenza di una situazione discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole di armonizzazione in materia di leggibilità previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011. L'importante è che l'origine delle miscele sia leggibile in maniera chiara e indelebile.

Articolo n. 7, comma n. 1

Testo precedente l'approvazione della legge europea 2015/2016.

“Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dalla data”.

Testo modificato dalla legge europea 2015/2016

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura:

- **“Da consumarsi preferibilmente entro il” - quando la data comporta l'indicazione del giorno;**
- **“Da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi”.**

Articolo n. 7, comma n. 3.

Testo modificato dalla legge europea 2015/2016

Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità.

La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della CAMPAGNA DI RACCOLTA, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta.

La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, art 7, testo vigente, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

Rimane l'obbligo per i pubblici esercizi di usare contenitori regolarmente etichettati e forniti di idoneo dispositivo di chiusura (tappo anti rabbocco). I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto (comma 2 ^(****))

In sostanza viene eliminato il Termine minimo di conservazione stabilito per legge (18 mesi dalla data di imbottigliamento) e che viene sostituito da un termine stabilito dall'operatore a sua discrezione.

La motivazione della Commissione poggia sulla considerazione che è indimostrabile una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione.

Per di più quanto era previsto dalla legge “Salva olio italiano” è stato ritenuto dalla Commissione (UE) in contrasto con il regolamento (UE) n. 1169/2011 che non prevede specifiche disposizioni al periodo entro cui l'olio di oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato.

Nella nuova formulazione della legge europea è stato peraltro accolto un emendamento, predisposto da Coldiretti, con il quale si stabilisce che l'indicazione del termine minimo di conservazione deve essere preceduta dalla campagna di raccolta, ovvero della data di produzione, nel caso l'olio sia prodotto in una sola annata,

Si è cercato di tutelare la produzione italiana distinguendola da quella degli altri Stati membri dell'Unione Europea o extra UE, con l'introduzione della campagna di raccolta, attualmente prevista come facoltativa dall'art. n. 5 del Reg. (CE) n. 29 del 2012, recante norme di commercializzazione dell'olio di oliva.

(*) L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

(**) L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

(***) In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

(****) Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, e provvisti di un sistema di protezione che non permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta.

Newsletter facente parte del progetto di informazione n° 18446/2016 – PSR Marche 2014/2020 - MO1.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali - FA 2A. BANDO: Sottomisura 1.2. - "Operazione A- Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali", con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.